

## ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO MVV

INDICAZIONI DA RIPORTARE SUL DOCUMENTO	Numero corrispondente della casella
<p>Ogni indicazione deve essere <b>apposta in modo da risultare leggibile</b>, anche nel documento allegato al messaggio di posta elettronica certificata di cui all'art. 8 , comma 2, primo trattino.</p>	
<p><i>Numero di riferimento:</i>                      Il numero di riferimento è costituito dal <i>codice alfanumerico progressivo</i> che identifica univocamente ogni documento preceduto dalle lettere <b>maiuscole MVV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- emesso nella contabilità dello speditore, dal codice ICQRF dello stabilimento/deposito, se attribuito, e seguito dall'anno di riferimento (art. 6); prestampato e attribuito dalle tipografie autorizzate nei casi di convalida:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mediante l'organismo competente (art. 9)</li> <li>b) alternativa, con apparecchiatura automatica di microfilmatura, prevista dall'art. 11 per i prodotti vitivinicoli,</li> <li>c) alternativa, prevista dall'art 10 per i prodotti vitivinicoli non soggetti ad accise ovvero spediti da un piccolo produttore, imbottigliati, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere destinati ad altri Paesi dell'Ue o esteri;</li> </ul> </li> <li>- su richiesta dello speditore, non obbligato alla tenuta dei registri, previo apposita dichiarazione, è attribuito dal Comune o Ufficio territoriale (art. 9 comma 13): mediante un codice, sempre preceduto dalle lettere maiuscole MVV, composto:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nel caso dei documenti MVV convalidati dai comuni, dal codice ISTAT del Comune e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento;</li> <li>b) nel caso dei modelli MVV convalidati dagli Uffici territoriali, dal nome dell'Ufficio territoriale e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento.</li> </ul> </li> </ul>	n. 1d
<p><i>Speditore:</i>                      nome, partita Iva e/o Codice fiscale, indirizzo completo, incluso il codice postale;                      [se del caso, numero di accisa SEED - sistema di scambio dei dati relativi alle accise (System of Exchange of Excise Data)]</p>	n. 2
<p><i>Luogo di spedizione:</i>                      l'indirizzo completo del luogo effettivo di spedizione, incluso il codice postale, se le merci non sono spedite dall'indirizzo dello speditore;                      [se del caso, numero di accisa SEED - sistema di scambio dei dati relativi alle accise (System of Exchange of Excise Data)]</p>	n. 3
<p><i>Destinatario:</i>                      nome, partita IVA e/o codice fiscale e indirizzo completo, incluso il codice postale                      [se del caso, numero di accisa SEED - sistema di scambio dei dati relativi alle accise (System of Exchange of Excise Data)]</p>	n. 5
<p><i>Luogo di consegna:</i>                      l'indirizzo completo del luogo effettivo di consegna, incluso il codice postale, se le merci non sono consegnate all'indirizzo del destinatario;                      [se del caso, numero di accisa SEED - sistema di scambio dei dati relativi alle accise (System of Exchange of Excise Data)]</p>	n. 7
<p><i>Autorità competente del luogo di partenza:</i>                      Indicare l'Ufficio territoriale dell'Ispettorato competente per il luogo di partenza ed il relativo indirizzo. Tale indicazione è obbligatoria soltanto per la spedizione a destinazione di un altro Stato membro e per l'esportazione                      Nel caso della convalida di cui agli art. 9, 10 e 11, il documento prestampato e prenumerato dalla tipografia autorizzata è soggetto alla timbratura preventiva da parte del Comune o dell'Ufficio territoriale mediante l'apposizione del relativo timbro in questa casella</p>	n. 10
<p><i>Trasportatore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nome ed indirizzo completo, incluso il codice postale, della ditta responsabile del primo trasporto (se è diversa dallo speditore) compreso il nome della persona che, per conto della ditta precitata, esegue il trasporto;</li> <li>- firma della persona che esegue il trasporto</li> </ul>	n. 15

INDICAZIONI DA RIPORTARE SUL DOCUMENTO	Numero corrispondente della casella
<p><i>Altre indicazioni relative al trasporto:</i></p> <p>a) il tipo di mezzo di trasporto (camion, camioncino, autocisterna, autovettura, vagone, vagone-cisterna, aereo) con il relativo identificativo (targhe/nome/numero immatricolazione/etc);</p> <p>b) per i trasferimenti a mezzo tubazione viene apposta la dicitura "via enodotto";</p>	n. 16
<p>In caso di <i>cambio del mezzo di trasporto</i>, la ditta responsabile del trasporto indica, <i>sul retro del documento</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la data di inizio del trasporto,</li> <li>- il tipo di mezzo di trasporto e la relativa targa, il numero di immatricolazione per le autovetture e il nome per le navi;</li> <li>- nome ed indirizzo completo, incluso il codice postale;</li> <li>- il nome della persona che, per conto della precitata ditta, esegue il trasporto;</li> <li>- la firma della persona che esegue il trasporto.</li> </ul> <p>In caso di <i>cambiamento del luogo di consegna</i> è indicato l'indirizzo completo, incluso il codice postale, del luogo di consegna effettivo</p>	Retro del documento (parte B)
<p><i>Codice Nomenclatura combinata</i></p>	n. 17c
<p><i>Designazione del prodotto</i></p> <p>La designazione del prodotto deve essere riportata a norma del Reg. (CE) n. 1234/2007, del Reg (CE) n. 607/2009 e delle disposizioni nazionali vigenti, con particolare riguardo alle indicazioni obbligatorie indicando il tipo di prodotto utilizzando una dicitura conforme alle norme comunitarie che lo descriva nella maniera più precisa.</p> <p>In particolare il documento nella designazione reca le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le definizioni o la categoria dei prodotti vitivinicoli in conformità all'allegato III, parte bis e allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007;</li> <li>b) per le uve la specificazione se trattasi di uve da vino fresche, essiccate, appassite, da tavola destinati alla produzione di succhi, etc , (taglio IGP: indicare varietà, colore della bacca e % di presenza delle varietà se le uve trasportate appartengono a più varietà);</li> <li>c) il colore; tale indicazione può essere omessa per i prodotti vitivinicoli il cui colore è insito nella denominazione o nella varietà riportata sul documento;</li> <li>d) per i prodotti ottenuti da uve da tavola "ottenuta da uve da tavola", ("non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti dall'Allegato XI-ter del Reg. (CE) n. 1234/2007")</li> <li>e) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui all'art. 3 del D.Lgs. 8 aprile 2010 , n. 61 e/o la corrispondente espressione europea e/o i rispettivi acronimi;</li> <li>▪ il nome, per esteso, della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta</li> </ul> </li> <li>f) per i prodotti monte dei vini a DOP e IGP ovvero per i vini che non hanno ancora acquisito tutti i requisiti previsti dal disciplinare di produzione, compresa la certificazione dei vini a DOP, la designazione contiene la locuzione "atto a dare" seguita dal nome per esteso della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta.</li> <li>g) per i prodotti condizionati la capacità unitaria del recipiente</li> <li>h) per i prodotti vitivinicoli importati la dicitura "importato";</li> <li>i) per i vini la dizione "varietale" seguita dalla varietà o dalle varietà secondo le prescrizioni stabilite dal DM 13 agosto 2012;</li> <li>j) l'indicazione della provenienza. Nel caso di trasporti nazionali, l'indicazione della provenienza, può essere omessa per i prodotti imbottigliati etichettati e/o per i prodotti atti a dare/vini a DOP e IGP;</li> <li>k) per i prodotti non conformi oltre la descrizione della non conformità anche la destinazione (esempio mosti con gradazione al sotto degli 8 ° Vol destinati alla produzione di succhi, acidità elevate destinato all'acetificio, etc)</li> <li>l) per prodotti denaturati la dicitura "denaturato" seguita dal tipo di denaturante;</li> <li>m) le indicazioni facoltative previste dall'art. 118 septvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007, nel caso in cui si intenda avvalersi delle stesse</li> <li>n) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, la dicitura prevista dall'allegato XIV del Reg. (CE) n.</li> </ul>	n. 17p

INDICAZIONI DA RIPORTARE SUL DOCUMENTO	Numero corrispondente della casella
<p>607/2009 per l'indicazione-del tenore di zucchero;</p> <p>o) per i vini condizionati non recanti l'etichetta, il documento accompagnamento contiene il numero del lotto nonché tutte le informazioni obbligatorie previste per il prodotto confezionato dall'art. Articolo 118 quinquies e Articolo 118 sexquies del Reg. (CE) n. 1234/2007.</p> <p>p) Per i prodotti atti a dare una Indicazione Geografica protetta e per i vini a indicazione geografica protetta, sfusi, qualora non siano costituiti interamente dalla rispettiva indicazione geografica protetta indicata sul documento, è obbligatoria anche l'indicazione della percentuale.</p> <p>q) Nel caso dell'acquisto, da parte di un centro d'intermediazione, di uve pendenti sulla pianta, a fianco della designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno</p>	
<p><i>Altre informazioni:</i></p> <p>a) per i prodotti sfusi, se del caso, gli allergeni.</p> <p>b) Altre informazioni necessarie per completare la designazione del prodotto</p>	n. 17 2d
<p><i>Descrizione dei colli:</i></p> <p>numero di identificazione e numero di colli, numero di imballaggi all'interno dei colli. Per i documenti di accompagnamento diversi da quelli di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto i), la descrizione può proseguire su un foglio separato che sarà allegato a ciascun esemplare. A tal fine si può usare una lista dei colli</p>	n. 17.1
<p><i>Altre Indicazioni obbligatorie per prodotti sfusi o contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, non etichettati, anche se sigillati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i vini, il <i>titolo alcolometrico effettivo</i></li> <li>- per prodotti non fermentati, l'<i>indice rifrattometrico</i> o la <i>massa volumica</i></li> <li>- per prodotti in corso di fermentazione, il <i>titolo alcolometrico totale</i></li> <li>- per i vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, oltre al <i>titolo alcolometrico effettivo, il titolo alcolometrico totale,</i></li> </ul> <p>a) Il <i>titolo alcolometrico effettivo</i> è espresso in % vol e in decimi di % vol;</p> <p>b) l'<i>indice rifrattometrico</i> dei mosti di uve è ottenuto secondo il metodo di misurazione riconosciuto dalla Comunità; esso è espresso dal titolo alcolometrico potenziale in % vol; tale indicazione può essere sostituita dall'indicazione della <i>massa volumica</i>, che è espressa in grammi per cm<sup>3</sup> ;</p> <p>c) l'indicazione della <i>massa volumica</i> dei mosti di uve fresche mutizzati all'alcole è espressa in grammi per cm<sup>3</sup> e quella relativa al titolo alcolometrico effettivo di tale prodotto è espressa in % vol e in decimi di % vol;</p> <p>d) l'indicazione del <i>tenore di zucchero</i> dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati è espressa dal tenore, in grammi per litro e per chilogrammo, di zuccheri totali;</p> <p>e) l'indicazione del <i>titolo alcolometrico effettivo</i> delle vinacce di uve e delle fecce di vino è facoltativa ed è espressa in litri di alcole puro per ettolitro.</p> <p>Tali indicazioni sono espresse utilizzando le tabelle di corrispondenza riconosciute dalla Comunità nelle norme relative ai metodi di analisi.</p> <p>Fatte salve le disposizioni comunitarie che stabiliscono valori limite per taluni prodotti, sono ammesse le seguenti <i>tolleranze</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per quanto concerne l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo o totale, una tolleranza di ± 0,2 % vol;</li> <li>b. per quanto concerne l'indicazione della massa volumica, una tolleranza di 6 unità in più o in meno al quarto decimale (± 0,0006);</li> <li>c. per quanto concerne l'indicazione del tenore di zucchero, una tolleranza del 3 % in più o in meno</li> </ul>	n. 17 g e o
<p><i>Quantità netta</i></p> <p>L'indicazione del quantitativo dei prodotti trasportati è effettuata in numeri e, nel caso di compilazione manuale, in lettere</p> <p>a) per i prodotti sfusi, la quantità netta totale</p> <p>b) per i prodotti condizionati, il numero dei recipienti che contengono il prodotto</p> <p>La quantità netta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle uve, dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati, delle vinacce di uve e delle fecce di vini in tonnellate o in chilogrammi è espressa dai simboli «t» e «kg»;</li> </ul>	n. 17d, e ed f

INDICAZIONI DA RIPORTARE SUL DOCUMENTO	Numero corrispondente della casella
<p>- degli altri prodotti in ettolitri o in litri è espressa dai simboli «hl» e «l».</p> <p>Per quanto concerne l'indicazione della quantità di prodotti trasportati sfusi, è ammessa una tolleranza dell'1,5 % in più o in meno della quantità netta totale. Qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sul documento convalidato lo stesso dovrà essere annullato e dovrà essere redatto un nuovo documento con l'indicazione della quantità esatta;</p>	
<p><i>Attestati</i> : (facoltativi)            attestato di DOP, di IGP o attestato di certificazione di un vino con indicazione dell'annata di raccolta o della (delle) varietà di uve da vino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>) per i vini DOP: <i>“Il presente documento vale quale attestato di denominazione di origine protetta”, “N. [..., ...] del registro E-Bacchus”</i></li> <li>) per i vini IGP: <i>“Il presente documento vale quale attestato di indicazione geografica protetta”, “N. [..., ...] del registro E-Bacchus”</i></li> <li>) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell'annata di raccolta: <i>“Il presente documento vale quale certificazione dell'annata di raccolta, a norma dell'articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007”</i></li> <li>) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione della (delle) varietà di uve da vino: <i>“Il presente documento vale quale certificazione della (delle) varietà di uve da vino ('vino varietale'), a norma dell'articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007”</i></li> <li>) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell'annata di raccolta e con indicazione della (delle) varietà di uve da vino: <i>“Il presente documento vale quale certificazione dell'annata di raccolta e della (delle) varietà di uve da vino ('vino varietale'), a norma dell'articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007”</i></li> </ul>	n. 17 l
<p><i>Codice categoria di prodotti vitivinicoli</i></p>	n. 17.2°
<p><i>Codice della zona viticola (solo per i prodotti sfusi)</i>            La zona viticola di cui è originario il prodotto trasportato è indicata conformemente alle definizioni dell'appendice XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007 e le abbreviazioni seguenti: A, B, C I, C II, C III a e C III b</p>	n. 17.2b
<p><i>Codice delle operazioni vitivinicole (solo per prodotti sfusi)</i>            Le operazioni di cui il prodotto trasportato è stato oggetto sono indicate utilizzando le cifre seguenti messe tra parentesi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: il prodotto non è stato oggetto di alcuna delle operazioni sottoindicate;</li> <li>1: il prodotto è stato arricchito;</li> <li>2: il prodotto è stato acidificato;</li> <li>3: il prodotto è stato disacidificato;</li> <li>4: il prodotto è stato dolcificato;</li> <li>5: il prodotto è stato oggetto di un'aggiunta di alcole;</li> <li>6: al prodotto è stato aggiunto un prodotto originario di un'unità geografica diversa da quella indicata nella designazione;</li> <li>7: al prodotto è stato aggiunto un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata nella designazione;</li> <li>8: al prodotto è stato aggiunto un prodotto raccolto nel corso di un anno diverso da quello indicato nella designazione;</li> <li>9: il prodotto è stato elaborato utilizzando pezzi di legno di quercia;</li> <li>10: il prodotto è stato elaborato con l'impiego sperimentale di una nuova pratica enologica;</li> <li>11: il tenore alcolico del prodotto è stato corretto;</li> <li>12: altre, da precisare.</li> </ul>	n. 17.2.1a
<p><i>Certificato - controllo all'esportazione, se del caso</i></p>	n. 18

<b>INDICAZIONI DA RIPORTARE SUL DOCUMENTO</b>	<b>Numero corrispondente della casella</b>
<p><i>Data di inizio del trasporto e ora di partenza</i></p> <p>“data di spedizione” e “ora di spedizione facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all’ora, se costituiti da unità</p>	<p>n. 18</p>
<p><i>Convalida ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Regolamento:</i></p> <p>a) <i>Convalida tramite PEC (art. 8):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) invio della copia del documento MVV nella casella di posta elettronica certificata individuata ai sensi del comma 4, dell’art. 8 (non prima di dodici ore rispetto all’ora di spedizione;</li> <li>2) spunta della -dicitura :«convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 436/2009»,</li> <li>3) apposizione <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ della marca prescritta dall’autorità competente, costituita, nella casella 18, dalla dicitura «vedi tergo », e, nel retro del documento (casella 18 bis), della stampa completa del messaggio di notifica dell’avvenuta consegna nella casella di posta elettronica prescritta</li> <li>➤ della data recata dal messaggio di avvenuta consegna e della firma del responsabile legale o di un suo delegato, la quale ultima nel caso di un documento in formato elettronico, dovrà essere apposta sul documento stampato ;</li> </ul> </li> </ol> <p>b) <i>Convalida tramite l’organismo competente (art. 9):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. utilizzo di un documento<sup>1</sup>: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ prestampato e prenumerato dalla tipografia autorizzata recante nella casella 18 la dicitura «convalida ex art. 26 comma 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 436/2009»,</li> <li>➤ timbrato preventivamente dal Comune o dall’Ufficio territoriale (casella 10)</li> </ul> </li> <li>2. spunta della dicitura «convalida ex art. 26, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 436/2009»,</li> <li>3. presentazione del documento compilato al Comune ed apposizione della firma del preposto e del timbro con datario su tutti gli esemplari del documento MVV (entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello di partenza) .</li> </ol> <p>c) <i>Convalida alternativa per i prodotti vitivinicoli non soggetti ad accise ovvero spediti da un piccolo produttore, imbottigliati, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere destinati ad altri Paesi dell’Ue o esteri (art. 10)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. utilizzo di un documento: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ prestampato e prenumerato dalla tipografia autorizzata e recante nella casella 18 la dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino, e secondo comma, del regolamento (CE) n. 436/2009»,</li> <li>➤ timbrato preventivamente dal Comune o dall’Ufficio territoriale (casella 10)</li> </ul> </li> <li>2. spunta della dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino, e secondo comma del regolamento (CE) n. 436/2009»,</li> <li>3. apposizione della data e della firma del responsabile legale o di un suo delegato</li> </ol> <p>d) <i>Convalida alternativa con apparecchiatura microfilmatrice (art. 11)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Utilizzo di un documento: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ prestampato, prenumerato dalla tipografia autorizzata e recante nella casella 18 l’indicazione «convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 436/2009»,</li> <li>➤ timbrato preventivamente dal Comune o dall’Ufficio territoriale (casella 10)</li> </ul> </li> <li>2) microfilmatura del documento (non prima di dodici ore rispetto all’ora di spedizione)</li> <li>3) spunta della dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 436/2009»,</li> <li>4) apposizione della data e della firma del responsabile legale o di un suo delegato</li> </ol>	<p>n. 18 e se del caso retro del documento</p>

- <sup>1</sup> Nel caso di specifica richiesta al Comune o all’Ufficio territoriale di uno spedite non obbligato alla tenuta dei registri, previo apposita dichiarazione, il documento può non essere prestampato, né prenumerato né timbrato preventivamente, ed il numero è attribuito dalle predette Autorità(art. 9 comma 13)::

